

# Donne e lavoro

Ammortizzatori sociali, congedi, fisco e pensioni:  
GUIDA PRATICA DELL'INCA ALLE PRINCIPALI NORME



PENSIONI E MERCATO DEL LAVORO

# BASTA con il rigore

di **Morena Piccinini**,  
*presidente Inca*

**L**a crisi presenta il conto. Il precariato, secondo gli ultimi dati Istat, esce dal recinto dei giovani e giovanissimi e coinvolge, sempre più spesso, anche gli over 34, consegnandoci il quadro di un Paese in cui sono sempre più ampie le fasce di popolazione che oggi vivono senza prospettive e domani potrebbero ritrovarsi senza reddito. A farne le spese sono soprattutto le donne: le prime ad essere licenziate; ad essere sottopagate; a farsi carico più che nel passato degli oneri della cura e dell'assistenza dei familiari più deboli, disabili e anziani; a rinunciare alla maternità e a costruire un qualunque progetto di vita.

Questo otto marzo si inserisce in un contesto politico ed economico davvero molto difficile e pieno di incognite: il nuovo parlamento dovrà dare risposte alle tante distorsioni provocate dalla manovra Monti-Fornero sulle pensioni, a cominciare da quella che riguarda i lavoratori e le lavoratrici "esodati", solo in parte salvaguardati.

Senza dimenticare che oramai anche sulla riforma del mercato del lavoro molte sono le perplessità espresse sui nuovi ammortizzatori sociali (Aspi e Mini Aspi) e sui meccanismi di ingresso al lavoro, considerati inadeguati non soltanto per affrontare la drammatica piaga della disoccupazione, ma anche per incoraggiare l'occupazione femminile, che si attesta a percentuali tra le più basse in Europa.

È una situazione drammatica, alla quale il nuovo governo deve dare risposte concrete mostrando la disponibilità a correggere le leggi che, in nome del semplice rigore dei conti pubblici, non hanno favorito lo sviluppo di politiche attive per la nuova occupazione. Un rigorismo miope e sbagliato che

Il nuovo governo dovrà correggere le leggi su pensioni e mercato del lavoro e favorire occupazione ed equità

rischia di imprigionare il nostro paese in una recessione, senza via d'uscita.

La manovra sulle pensioni e la riforma del mercato del lavoro vanno cambiate reinserendo una "flessibilità sana" nell'accesso al pensionamento e stimolando le imprese agli investimenti necessari per dare un

futuro al tessuto produttivo del nostro paese, scoraggiando anche il ricorso a contratti atipici (che, nonostante le dichiarate intenzioni non sono stati affatto cancellati), dietro cui si nascondono tanto sommerso e tanta precarietà.

Con la manovra Monti-Fornero e la riforma degli ammortizzatori sociali si è introdotto un sistema tra i più rigidi in Europa, senza alcun elemento di solidarietà e tanto meno di equità, imponendo una trasformazione del modello pensionistico in un prodotto puramente assicurativo-finanziario. Mentre con la riforma del mercato del lavoro si è solo provveduto, come dimostra questa guida dell'Inca, ad una "manutenzione delle vecchie tutele", senza risolvere il problema del sostegno al reddito per tante tipologie di lavoro precario, in special modo per i collaboratori a progetto, gli associati in partecipazione e i professionisti.

Per questo non possiamo considerare chiusa la partita né sul mercato del lavoro né sulle pensioni.

# TUTTE LE NORME

## punto X punto

A cura dell'Area previdenza Inca nazionale

### QUANDO SI PERDE IL LAVORO: LE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Con la legge 92/2012, successivamente "ritoccata" nel suo testo iniziale, è stata varata, tra le altre cose, la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. Tale riforma, presentata come l'universalizzazione delle prestazioni a sostegno del reddito, è stata in realtà una manutenzione delle vecchie tutele e, tra luci ed ombre, non ha risolto il problema del sostegno al reddito per le tante tipologie di lavoro precario, in special modo per i collaboratori a progetto, gli associati in partecipazione e i professionisti. Il nuovo sistema di ammortizzatori sociali, denominato Aspi (Assicurazione sociale per l'Impiego) si articola in due prestazioni: l'indennità di disoccupazione Aspi e l'indennità di disoccupazione mini Aspi. In tale sistema assicurativo confluirà con diversa cadenza temporale gran parte delle prestazioni finora vigenti, ovvero le indennità di disoccupazione con requisiti sia normali che ridotti, i trattamenti

speciali destinati al settore edile, l'indennità di mobilità. Resteranno escluse dalla riforma le operaie agricole, per le quali continuano a operare le indennità già previste; a seguito dell'abrogazione della disoccupazione con requisiti ridotti, tuttavia, decade la medesima prestazione destinata all'agricoltura. In caso di contribuzione mista agricola e non agricola resta valido il principio della "prevalenza", ovvero la liquidazione della prestazione inerente il maggior numero di giornate del periodo. Per la trasformazione dei periodi vale il principio di sei giornate agricole per ogni settimana.

#### **Finanziamento dell'Aspi**

Il finanziamento avverrà attraverso:

- un contributo di 1,31% sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore e lavoratrice subordinati occupati, apprendisti inclusi;
- un contributo addizionale di 1,40% per ogni lavoratore e lavoratrice subordinati con contratto diverso dal tempo indeterminato, eccetto stagionali, apprendisti, dipendenti pubblici a termine e, nel triennio

2013-2015, nei casi di stagionalità previsti da contratti nazionali stipulati entro il 2011;

- un contributo in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato pari al 41% dell'indennità mensile massima di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale nell'ultimo triennio. Tale contributo non è dovuto per i lavoratori che saranno collocati in mobilità fino al 2016, o nei casi di cambi d'appalto con assunzione da parte del nuovo datore di lavoro nel triennio 2013-2015, né bisognerà pagarlo per i licenziamenti causati dalla chiusura del cantiere nel settore edile. L'Inps ha chiarito, nella circolare n. 25/2013, che i datori di lavoro domestici (le famiglie) non dovranno versare il contributo dovuto dagli altri datori di lavoro in caso di risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro.

#### **Indennità di disoccupazione Aspi**

Destinatari dell'intervento sono i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con esclusione del personale di ruolo (ovvero lavoratori a tempo indeterminato) delle pubbliche amministrazioni.

Tra i destinatari, prima esclusi, a seguito della riforma sono stati inclusi:

- apprendisti e apprendiste,
- artisti e artiste con contratto di lavoro dipendente,
- soci lavoratori e socie lavoratrici di cooperative di produzione lavoro (dpr 602/70).

La contribuzione per la disoccupazione versata fino al 2013 sarà assimilata alla contribuzione per l'Aspi per cui le apprendiste e le artiste dipendenti avranno accreditata contribuzione, con relativo diritto a prestazioni, solo dal 2013; avranno quindi diritto, fino al 2015, alla sola Mini Aspi, salvo la presenza di contribuzione per disoccupazione precedente al 2013. Anche per le socie lavoratrici di cooperative di produzione lavoro (dpr 602/70) la contribuzione inizia ad essere accreditata dal 2013 e in una misura che solo gradualmente arriverà all'1,31%.

In tale contesto, le prestazioni Aspi erogate saranno proporzionate alla contribuzione versata.

In mancanza di diritto sarà comunque possibile accedere alle prestazioni in deroga, che sono state prorogate anche nel 2013.

Rimangono le norme speciali per le lavoratrici rimpatriate e frontaliere.

**I requisiti per il beneficio sono molto simili a quelli necessari per la "vecchia" indennità di disoccupazione, ovvero:**

◆ **Essere in "stato di disoccupazione"**, cioè essere nella "condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti" (dlgs 181/00, art. 1 c. 2, lett. c). Tale disponibilità, che ora deve essere dichiarata al centro per l'impiego, potrà essere resa direttamente all'Inps da luglio 2013.

◆ **Avere due anni di assicurazione**

*Ad esempio: in caso di lavoro cessato il 13 gennaio 2013, il primo giorno di assicurazione deve essere cercato a ritroso, a partire dal 14 gennaio 2011 compreso.*

◆ **Avere 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente** con riferimento al

minimale settimanale di retribuzione (minimale previsto dalla legge 638/83), nel 2013 pari a 198,17 euro. Sono considerati utili ai fini del raggiungimento dei requisiti anche altri periodi quali i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione; nonché i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; infine, i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati e l'astensione dal lavoro per la malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare. Sono invece considerati neutri, fornendo all'assicurato la possibilità di ricercare i periodi in un arco temporale maggiore, periodi quali ad esempio la malattia e l'infortunio senza integrazione del datore di lavoro; i periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria con sospensione a zero ore o le assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.

◆ **Non avere cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale**, eccezione fatta per alcune procedure (art. 7, l. 604/66), vale a dire lavoratori e lavoratrici che a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

risolvono consensualmente il rapporto di lavoro con le procedure previste dall'art. 1 c. 40 della riforma. Continuano a non essere motivo ostativo le dimissioni per giusta causa e dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del figlio.

**Quanto spetta di indennità**

Il calcolo dell'importo in pagamento è stato modificato rispetto alla vecchia normativa e sarà pari al 75% della retribuzione mensile media del biennio fino a € 1.180, più il 25% dell'eccedenza, fino ad un importo mensile massimo spettante di € 1.152,90 nel 2013.

**Esempio di Aspi erogata ipoteticamente nel 2012:**

lavoratrice con una retribuzione media nel biennio pari a 2.100 € lordi. Per calcolare l'indennità da pagare si procede nel seguente modo:  
 75% della retribuzione fino a 1.180 € = 75% di 1.180 € = 885 €  
 25% della rimanenza = 25% di (2.100 € - 1180 €) = 25% di 920 € = 230 €.  
 L'indennità in pagamento sarà pari a 885 € + 230 € = 1.115 €.  
 Essendo tale importo inferiore al massimale, sarà pagato interamente.  
 In caso contrario, sarebbe stato messo in pagamento l'importo-tetto di euro 1.152,90.

Dopo i primi sei mesi di percezione, l'indennità sarà ridotta del 15% e di un altro 15% dal dodicesimo mese, nel caso in cui spetti oltre questo limite. L'indennità è infatti erogata per 12 mesi per contratti terminati entro i 54 anni di età, e per 18 mesi, entro il limite massimo dell'anzianità contributiva del biennio, dai 55 anni in poi. Dal 2016, dalla durata massima andranno esclusi i periodi di

indennità (compresa Mini Aspi) percepiti dal lavoratore e dalla lavoratrice disoccupati negli ultimi 12 o 18 mesi, a seconda dei casi.

### La domanda

È necessario presentare la domanda all'Inps, esclusivamente per via telematica, entro il termine di due mesi dalla data di spettanza dell'indennità. L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo l'ottavo giorno; il che significa che la domanda deve essere presentata entro i due mesi successivi all'ottavo giorno dopo la cessazione. I due mesi però possono subire uno slittamento, per cui sarà possibile presentare domanda anche successivamente in alcuni casi specifici ad esempio: maternità, malattia, vertenza. Il Patronato Inca fornirà le necessarie informazioni.

### Indennità di disoccupazione Mini Aspi

L'indennità di disoccupazione mini Aspi nasce come alternativa all'abrogata indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti ed è stata introdotta per i lavoratori e le lavoratrici che, svolgendo attività stagionali o precarie, non potrebbero raggiungere i requisiti necessari all'Aspi ordinaria. Le differenze tra le due prestazioni sono sostanziali.

#### **I requisiti per l'indennità di disoccupazione mini Aspi sono:**

- possedere lo status di disoccupato,
- avere almeno 13 settimane di contribuzione dovuta o versata negli ultimi 12 mesi; anche in questo caso opera il minimale di retribuzione settimanale (legge 638/83).

### **Importanti cambiamenti rispetto alla vecchia disoccupazione con requisiti ridotti sono:**

- l'assenza del requisito del biennio assicurativo;
- la necessità di essere disoccupate al momento della percezione dell'indennità.

La misura della prestazione è calcolata in base a quanto previsto per l'indennità Aspi.

Diversa è, tuttavia, la durata del periodo di percezione. L'indennità di disoccupazione mini Aspi è infatti erogata, mensilmente, per la metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi dodici mesi. Per stabilire la durata massima spettante vanno esclusi periodi di lavoro che hanno già dato luogo all'erogazione di una prestazione.

L'indennità di disoccupazione mini Aspi segue la normativa generale per quanto riguarda destinatari, contribuzione figurativa, modalità di presentazione della domanda.

### Contribuzione figurativa delle indennità

I periodi di percezione dell'Aspi e della Mini Aspi sono coperti da contribuzione figurativa sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell'ultimo biennio, ovvero le stesse prese in considerazione per calcolare l'importo dell'indennità.

I contributi figurativi per Aspi, secondo la norma, sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; la norma aggiunge però che essi non sono utili *“nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata”*.

**Per tale motivo i contributi figurativi non sono validi nei seguenti casi:**

- **nel regime contributivo** per la pensione di vecchiaia, per la quale sono richiesti 5 anni di contributi effettivi e 70 anni di età; per la pensione anticipata, per la quale occorrono 20 anni di contributi effettivi, 63 anni di età e la condizione di aver maturato un importo di pensione pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale;
- **nel regime retributivo e misto** per la pensione anticipata, per la quale sono richiesti 41 anni e 5 mesi (donna) o 42 anni e 5 mesi (uomo); in questo caso, secondo l'Inps bisogna essere in possesso di almeno 35 anni di contributi, escludendo i periodi di disoccupazione o di malattia.

### Cumulo tra le prestazioni di disoccupazione Aspi e redditi da lavoro

La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza nello stato di disoccupazione.

In caso di nuova occupazione la legge ha stabilito precise indicazioni. Se durante la fruizione dell'indennità la lavoratrice inizia un nuovo contratto di lavoro dipendente (in Italia, ma anche nell'Unione Europea o in uno Stato convenzionato), l'indennità Aspi verrà sospesa per un periodo massimo di 6 mesi e l'indennità Mini Aspi per un periodo massimo di 5 giorni.

Al termine di tale periodo, l'indennità verrà ripristinata; non sarà necessaria la comunicazione da parte della lavoratrice in quanto l'Inps si baserà sulle comunicazioni obbligatorie presentate direttamente dal datore di lavoro. Se il periodo di lavoro sarà maggiore dei limiti di 6 mesi (Aspi) o 5 giorni (Mini Aspi), occorrerà presentare una nuova domanda. I contributi versati durante il nuovo rapporto di lavoro potranno essere



utilizzati per una eventuale futura nuova richiesta di indennità Aspi. In caso di lavoro autonomo o parasubordinato la norma prevede l'obbligo di comunicare all'Inps, entro 1 mese, l'avvio dell'attività e il reddito presunto.

Se il reddito derivante dall'attività sarà inferiore al limite utile ai fini della conservazione dell'iscrizione al Centro per l'Impiego, l'Inps ridurrà il trattamento di una misura pari all'80% del reddito da lavoro autonomo, rapportato al periodo che intercorre tra l'inizio dell'attività e la fine dell'indennità, o la fine dell'anno, se antecedente. I previgenti limiti di reddito di 8.000 € (collaborazioni a progetto) e 4.800 € (lavoro autonomo) sono stati abrogati e dovranno essere sostituiti da tetti stabiliti a livello regionale.

Il divieto di cumulo dell'80% del reddito, i limiti bassi di reddito che fanno scattare la revoca dell'indennità Aspi e il fatto che la contribuzione versata per il lavoro autonomo non sarà accreditata nella posizione del lavoratore rendono, secondo l'Inca, assai poco conveniente questa ipotesi. In caso di lavoro accessorio, permane anche nel 2013 la possibilità di cumulare importi fino a 3.000 € netti (4.000 € lordi).

## Mini Aspi 2012

Per non far mancare l'indennità con requisiti ridotti a quanti hanno lavorato nel 2012, nel 2013 l'Inps erogherà un'indennità di disoccupazione "mini Aspi speciale 2012", che prenderà a riferimento per il diritto le norme sull'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti e per l'importo le norme relative alla mini Aspi. Nel 2013, dunque, spetterà la mini Aspi a quante, nel 2012, hanno raggiunto il requisito previsto per

accedere all'indennità con requisiti ridotti, indipendentemente, quindi, dallo stato di disoccupazione al momento della domanda.

La domanda per tale prestazione dovrà essere presentata entro il 2 aprile 2013.

## Indennità una tantum

Anche per il 2013 è stata prevista una indennità una tantum per i collaboratori e le collaboratrici a progetto, utilizzando le risorse stanziato dal 2008 e che fino ad ora, a causa degli stringenti requisiti previsti per l'accesso, non sono state del tutto utilizzate. Ricordiamo che tale indennità spetta solo alle collaboratrici a progetto ed esclude, tra gli altri, le associate in partecipazione, le professioniste, le dottorande e le collaboratrici coordinate e continuative che lavorano per le pubbliche amministrazioni. Per accedere all'indennità i requisiti sono:

- ◆ avere operato in regime di monocommittenza, ovvero per un solo committente nell'anno precedente;
- ◆ avere un reddito fiscalmente imponibile inferiore a € 20.000 nell'anno precedente;
- ◆ avere un contributo mensile nell'anno di richiesta, quindi avere incassato un compenso pari ad almeno un dodicesimo del minimale Inps per gli artigiani e i commercianti (nel 2012 tale importo era pari a 1.244,17 euro);
- ◆ avere almeno due mesi di disoccupazione, ovvero essere rimasti senza contratto e iscritti al centro per l'impiego per almeno due mesi nell'anno precedente quello della richiesta;
- ◆ avere almeno 3 mensilità di contribuzione nell'anno precedente quello della richiesta;

- ◆ presentare la domanda entro 30 giorni.

## **L'importo dell'indennità**

L'indennità è pari al 7% del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente; è pagata in un'unica soluzione nel caso l'importo sia inferiore a 1.000 euro, in più rate mensili se l'importo è superiore.

## **Esempi:**

Una collaboratrice che ha 5 mesi di contributi nell'anno precedente avrà diritto al 7% del minimale (es. nel 2012 14.930 €) = 1.045,10 € per i mesi coperti, in quanto sono inferiori rispetto ai mesi scoperti da contribuzione, quindi =  $1045,10 \text{ €} \times 5 = 5225,50 \text{ €}$ .

Una collaboratrice che ha 8 mesi di contributi nell'anno precedente avrà diritto al 7% del minimale (es. nel 2012 14.930 €) = 1045,10 € per i mesi scoperti, in quanto sono inferiori rispetto ai mesi coperti da contribuzione, quindi =  $1045,10 \text{ €} \times 4 = 4180,40 \text{ €}$ .

## **FISCO**

La legge di stabilità 2013 ha aumentato le detrazioni massime per figli a carico portandole da 800 a 950 euro e da 900 a 1.220 euro per figli di età inferiore ai tre anni. In caso di figlio portatore di handicap l'aumento della detrazione viene incrementato a 400 € (prima l'incremento era di 220 €). Tali importi non corrispondono all'aumento reale della detrazione annua, in quanto le detrazioni vanno modulate in relazione al reddito complessivo (con esclusione della casa d'abitazione e relative pertinenze).

## NOVITÀ PER LE MAMME CHE LAVORANO

Da gennaio 2013 la riforma del mercato del lavoro, la legge di stabilità 2013 e un decreto in attesa di essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* prevedono alcune novità per i genitori che lavorano.

### Congedo obbligatorio per i padri lavoratori

La riforma del mercato del lavoro (l. 92/2012) introduce dal gennaio 2013 il congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. Il lavoratore padre ha diritto ad un solo giorno di congedo obbligatorio per la nascita del figlio, retribuito interamente dall'Inps. L'Inca ha sempre ritenuto che il congedo obbligatorio per i padri, anche se di pochi giorni, potesse comunque essere utile per garantire la presenza paterna almeno nei giorni cruciali della nascita e rafforzasse l'idea dell'alternanza dei genitori presso i figli, non facendo gravare solo sulla donna gli oneri della procreazione. Un solo giorno obbligatorio però è davvero riduttivo. Sono previsti altri due giorni di congedo facoltativo, anche continuativi, se la madre è d'accordo, perché in questo caso viene ridotto di due giorni il congedo obbligatorio spettante alla madre stessa.

Il padre deve avvisare il datore di lavoro in forma scritta, precisando le date richieste, almeno 15 giorni prima.

### Voucher per baby-sitting

La riforma del mercato del lavoro prevede inoltre che la madre lavoratrice, dopo il congedo di maternità obbligatorio, può ottenere entro 11 mesi, in alternativa al congedo parentale già previsto dal Testo Unico per la

tutela della maternità e paternità, (dlgs 151/2001) "la corresponsione di un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro". Il 13 febbraio scorso, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 37, è stato pubblicato il decreto del ministero del Lavoro e del ministero delle Finanze, valevole per il triennio 2013-2015, che stabilisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei voucher, il numero e l'importo. Si prevedono 300 euro mensili per un massimo di sei mesi per le lavoratrici dipendenti e tre mesi per le parasubordinate, con una graduatoria basata sull'indicatore economico del nucleo familiare di appartenenza, l'Isee. Le domande vanno indirizzate all'Inps che, a sua volta, diviene responsabile di tutta la complessa procedura, elaborando una graduatoria nazionale e un bando specifico.

### Congedo parentale a ore

Il Testo Unico ha introdotto il congedo parentale e la possibilità di frazionarlo, rispettando la procedura di richiesta prevista, fino ad un giorno intero. La legge di stabilità (l. 228/2012), recependo il decreto "salvainfrazioni" che contiene norme per adeguarsi all'Europa, introduce in Italia il congedo parentale a ore. Le condizioni, i criteri e le modalità per questo tipo di congedo orario devono essere stabiliti dalla contrattazione collettiva. In attesa che la contrattazione collettiva definisca l'utilizzo di questa possibilità, il diritto rimane quindi per ora sulla carta. Inoltre, il testo della norma aggiunge che, durante il periodo di congedo parentale non orario, il

lavoratore e il datore di lavoro concordano "adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa" tenendo conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Il ruolo del sindacato sembra fondamentale ma, nello stesso tempo, si sottolinea l'accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, che apre uno scenario nuovo.

### Adozioni per le parasubordinate

La sentenza della Corte Costituzionale 257/2012 ha finalmente riconosciuto il diritto di usufruire di cinque mesi di congedo obbligatorio in caso di adozioni anche per le lavoratrici parasubordinate.

Le lavoratrici dipendenti già da tempo possono usufruire dello stesso periodo di congedo per le maternità biologiche e per le adozioni. Rimaneva in vigore questa discriminazione nei confronti delle iscritte alla Gestione separata, penalizzando le lavoratrici ed essenzialmente danneggiando il minore, il cui interesse è, secondo la giurisprudenza in materia, sempre prevalente. La Cgil e l'Inca hanno presentato un interpello al ministero del Lavoro per sanare questa ingiustificata disparità di trattamento. La Corte ha finalmente fatto giustizia.

### Lavoratrici autonome della piccola pesca

La legge di stabilità inserisce, da gennaio 2013, tra le lavoratrici autonome elencate dal Testo Unico che hanno diritto all'indennità di maternità, anche le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. L'indennità di maternità viene erogata per cinque mesi, come per

le altre lavoratrici. L'indennità per congedo parentale è prevista per soli tre mesi, a differenza, ricordiamo, delle lavoratrici dipendenti.

## DONNE E PENSIONI

Le conseguenze della legge Monti-Fornero, n. 214 del 2011, sono molto pesanti, soprattutto per le donne, a causa dell'incremento dell'età pensionabile a decorrere già dal 2012 e dell'eliminazione della possibilità di andare in pensione con il sistema delle "quote". La legge interviene sia sulle lavoratrici che con la normativa previgente avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia nel corso del 2012 e che ora, invece, dovranno aspettare circa 4 anni, sia su tutte le altre, che vedono allontanarsi il pensionamento anche di un decennio. Per le lavoratrici che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, oltre l'incremento dell'età pensionabile, vengono innalzati il requisito contributivo da 5 a 20 anni e l'importo minimo di pensione da maturare. Per rendere più concreta la nostra illustrazione, distinguiamo le lavoratrici che hanno versato contributi prima del 1° gennaio 1996 e quelle che hanno iniziato a versare la contribuzione a partire da tale data.

### Lavoratrici con contribuzione al 31.12.1995

Dal 1° gennaio 2012 esistono solo due tipologie di pensione: la "pensione di vecchiaia" e la "pensione anticipata".

Sono state soppresse, dunque, dalla stessa data, la pensione di anzianità e quella "con le quote"

che restano in vigore solo per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, nonché per le donne che usufruiscono del regime sperimentale, per quelle che svolgono attività usuranti e per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori espressamente indicate nella legge.

### 1. Pensione di vecchiaia

La legge n. 214/2011 ha ridefinito i requisiti minimi contributivi e di età richiesti per la pensione di vecchiaia.

L'età pensionabile viene bruscamente innalzata, come mostra la tabella n. 1.

I provvedimenti del governo Berlusconi avevano già previsto l'adeguamento triennale dell'età pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita, a partire dal 2013. La legge 214/2011 interviene disponendo che, dal 2019, gli adeguamenti saranno effettuati con cadenza biennale. Considerando tali incrementi, dal 2021 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore a 67 anni. Dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia si matura con almeno 20 anni di contribuzione. A tal fine viene calcolata tutta la contribuzione accreditata, compresa quella figurativa

(disoccupazione, malattia, maternità ecc.).

La lavoratrice dipendente che utilizza anche contribuzione da lavoro autonomo non ricongiunta dovrà compiere l'età prevista per le lavoratrici autonome.

La precedente minore età anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia e il regime delle decorrenze (finestre) continuano ad applicarsi alle lavoratrici dipendenti private non vedenti (50 anni di età se non vedente da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, oppure 55 anni negli altri casi) o invalide in misura non inferiore all'80% (55 anni di età).

Il requisito contributivo di 15 anni, previsto dal decreto legislativo n. 503/1992, si applica alle lavoratrici che avevano già raggiunto tale contribuzione al 31.12.1992, alle lavoratrici autorizzate alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1992 (che non rientrano nella salvaguardia prevista dal comma 14 dell'art. 24 della legge n. 214/2011) nonché alle dipendenti discontinue con almeno 25 anni di assicurazione ed occupate per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi

**TAB. 1 - PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI**

Anno	Incremento speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)
		DIPENDENTI PRIVATE	AUTONOME	DIPENDENTI PUBBLICO IMPIEGO	
2011		60 *	60 *	61 *	20
2012		62 **	63 e 6	66	
2013	3	62 e 3	63 e 9	66 e 3	
2014		63 e 9	64 e 9	66 e 3	
2015		63 e 9	64 e 9	66 e 3	

\* attendere finestra mobile di 12 mesi se dipendente (privata o pubblica) e di 18 mesi se autonoma

\*\* possibilità di accedere al pensionamento a 64 anni di età se alla data del 31.12.2012 si posseggono 20 anni di contributi e 60 anni di età



**"NORMA ECCEZIONALE" PER LE LAVORATRICI NATE ENTRO IL 1952**

**La legge è intervenuta** per le dipendenti private nate nel 1952 che, con la precedente normativa, avrebbero compiuto l'età pensionabile nel 2012 e che ora devono invece rincorrere i nuovi requisiti. Per esplicita previsione normativa, infatti, in via eccezionale, le lavoratrici che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 64 anni di età qualora maturino entro il 31.12.2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età. Questa norma si applica alle lavoratrici che alla data del 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto) svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, anche se la pensione sarà liquidata da una delle gestioni degli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri). Come da parere ministeriale, non rientra tra i beneficiari la lavoratrice non occupata il giorno 28.12.2011.

Questa disposizione si applica anche alle iscritte al Fondo di quiescenza Poste e al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato. La norma "eccezionale" non produce effetti per le nate nel 1° trimestre del 1952 poiché è più favorevole il nuovo requisito anagrafico "ordinario" (63 anni e 9 mesi) rispetto ai 64 anni di età. Secondo l'Inps, il requisito anagrafico di 64 anni va adeguato alla speranza di vita: pertanto nel 2013-2015 sarà di 64 anni e 3 mesi e nel 2016-2017 presumibilmente di 64 anni e 7 mesi.

**NOTA BENE:** Con questo brusco innalzamento dell'età pensionabile si creano delle disparità tra le dipendenti private o le lavoratrici autonome nate nel 1951 (60enni nel 2011) e chi invece è nata nell'anno successivo. Infatti, le lavoratrici della classe 1952 dovranno aspettare dai 3 ai 5 anni in più; le nate nel 1953 dovranno addirittura attendere circa 6 anni e compiere 66 anni e 11 mesi di età.

inferiori a 52 settimane nell'anno solare. I ministeri del Lavoro e dell'Economia avevano sostenuto che dal 2012 il diritto alla pensione di vecchiaia si dovesse conseguire esclusivamente con 20 anni di contributi, ma hanno dovuto fare marcia indietro, sommersi dalle contestazioni dei sindacati e dei loro patronati, nonché dagli esperti di diritto previdenziale. A coloro che maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2012 non viene applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). Pertanto, la pensione di vecchiaia decorrerà dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

**2. Pensione anticipata**

Nell'anno 2012 le donne maturano il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 1 mese di contributi senza differenze tra dipendenti e autonome. Negli anni successivi tale requisito sarà incrementato e adeguato alla speranza di vita, come da tabella n. 2. Ai fini del raggiungimento di tali

**TAB. 2 - PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI**

Anno	Aumento speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva (anni e mesi)
2012		41 e 1
2013	3	41 e 5
2014		41 e 6
2015		41 e 6

requisiti contributivi si considera utile tutta la contribuzione accreditata. Tuttavia, secondo l'Inps, bisogna avere comunque 35 anni di contributi escludendo la contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione. La pensione anticipata decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

**RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA**

**Chi va in pensione** prima di compiere 62 anni di età avrà una riduzione sulla quota di pensione retributiva. Tale riduzione sarà pari all'1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni e del 2% per i restanti anni mancanti a 60. Ad esempio, una pensionata di 59 anni avrà una riduzione pari al 4%. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione verrà proporzionata al numero dei mesi (ad esempio, se l'età alla data di decorrenza della pensione è di 61 anni e 6 mesi, la riduzione sarà pari a 0,5%).

La legge n. 14/2012 (milleproroghe) ha disposto che la riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017 qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

**3. Regime speciale per le lavoratrici**

La legge n. 214/2011 conferma la possibilità di accedere al pensionamento di anzianità per la lavoratrice che opta per il sistema di calcolo contributivo, così come previsto dalla legge n. 243/2004. In questi casi bisogna possedere 35

anni di contribuzione e 57 anni di età se lavoratrice dipendente o 58 anni di età se lavoratrice autonoma.

Tale facoltà è concessa anche alle donne con oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.

Il trattamento pensionistico viene determinato con il sistema di calcolo contributivo.

Secondo i ministeri del Lavoro e dell'Economia, il regime sperimentale può essere applicato alle pensioni con decorrenza fino al 31.12.2015 e i requisiti anagrafici devono essere

adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Nel 2013-2014, oltre ai 35 anni di contribuzione, le lavoratrici dovranno dunque compiere 57 anni e 3 mesi se dipendente e 58 anni e 3 mesi se autonoma.

Per effetto dell'applicazione della finestra mobile, ovvero l'attesa di 12 o 18 mesi rispettivamente per le lavoratrici dipendenti e le autonome, la dipendente deve perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi entro il 30.11.2014 mentre l'autonoma entro il 31.05.2014.

Anche alle lavoratrici del comparto scuola e Afam si applica la finestra mobile (come disposto dalla legge n. 148/2011) ed esse andranno in pensione dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo a quello in cui maturano i requisiti per la pensione.

Pertanto, dette lavoratrici dovranno maturare i requisiti entro il 31.12.2014.

Ancora un'altra restrizione nei confronti delle donne! Per l'Inca, invece, i predetti requisiti non vanno adeguati alla speranza di vita e devono essere perfezionati entro il 2015, anche se l'apertura della finestra si collocherà dopo tale anno.

## Lavoratrici con anzianità contributiva a partire dal 1.1.1996

La nuova normativa modifica profondamente i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo, penalizzando in modo particolare le giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro e con carriere discontinue, nonché le precarie e le stagionali.

### 1. Pensione di vecchiaia

Le lavoratrici, con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, conseguiranno il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per le assicurate prima del 1° gennaio 1996, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte quello dell'assegno sociale (€ 643,50 circa mensili nel 2012), come da tab. n. 3.

Ai fini del raggiungimento dei 20 anni viene considerata tutta la contribuzione accreditata, compresa quella figurativa (disoccupazione, malattia,

maternità, ecc.).

Come possiamo notare, le lavoratrici con il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 non potranno andare in pensione di vecchiaia prima del 2016, a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età.

All'età di 70 anni, infatti, si accede alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, anche senza aver raggiunto il predetto importo minimo.

Aver innalzato il requisito anagrafico per il pensionamento indipendentemente dall'importo maturato (da 65 a 70 anni) è molto penalizzante, soprattutto per le lavoratrici che non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con retribuzione non elevata. Ma non è finita: secondo l'Inps il requisito anagrafico di 70 anni va addirittura adeguato alla speranza di vita (vedi tab. n. 4).

Secondo l'Inps, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da

**TAB. 3 - PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI ASSICURATE DAL 1.1.1996**

Periodo	Età pensionabile con aumento speranza di vita (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	DIPENDENTI PRIVATE	AUTONOME E PARASUBORDINATE	DIPENDENTI PUBBLICO IMPIEGO		
	2012	62	63 e 6		
2013	62 e 3	63 e 9	66 e 3		
2014-2015	62 e 9	64 e 9	66 e 3		

\* all'età di 70 anni si prescinde dall'importo minimo se in possesso di 5 anni di contribuzione effettiva

**TAB. 4 - PENSIONE DI VECCHIAIA PER ASSICURATE DAL 1.1.1996 SENZA REQUISITO DI IMPORTO MINIMO**

Periodo	Età anagrafica minima con aumento speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	70	5	Non richiesto
2013-2014-2015	70 e 3		

riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente. Le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo non vengono integrate al trattamento minimo.

## LAVORATRICI MADRI

**Le lavoratrici madri** possono anticipare l'età del pensionamento di vecchiaia di 4 mesi per ciascun figlio fino ad un massimo di 12 mesi, oppure in alternativa, optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).

## 2. Pensioni anticipate

La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per le lavoratrici assicurate antecedentemente il 1° gennaio 1996, come da tab. n. 5. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è valutabile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo ad esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (1 anno di

**TAB. 6 - ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA PER ASSICURATE DAL 1.1.1996**

Periodo	Età anagrafica minima con aumento speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	63	20	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (rivalutato dal 2013)
2013-2014-2015	63 e 3		

lavoro viene considerato 1 anno e 6 mesi). Anche in questo caso le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 non potranno accedere alla pensione anticipata (indipendentemente dall'età) prima del 2039, quando il requisito contributivo richiesto sarà presumibilmente di 44 anni e 2 mesi.

Per le lavoratrici, con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, viene introdotta una ulteriore possibilità di pensionamento anticipato al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo minimo di pensione alla decorrenza non risulti inferiore, per l'anno 2012, a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (€ 1.204 mensili nel 2013).

Questa modalità interesserà soltanto le lavoratrici con retribuzione annue medio-alte. Anche per questa tipologia di pensione il requisito anagrafico viene adeguato agli incrementi della speranza di vita (vedi tab. 6). Come già chiarito, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente. Le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 avranno, al 31.12.2012, al massimo 17 anni di

contribuzione: per il pensionamento anticipato con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, dunque, dovranno attendere il 2016.

### Lavoratrici con diritto a pensione entro il 31.12.2011

Le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità conservano la precedente normativa sia ai fini del diritto al trattamento pensionistico che ai fini della relativa decorrenza.

Di conseguenza, le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti di età e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o con la quota, oppure i 40 anni di contribuzione (a prescindere dall'età) entro il 31.12.2011, potranno accedere al pensionamento dall'apertura della finestra anche nel caso questa si collochi dopo il 2011. Esse possono chiedere all'Istituto previdenziale la certificazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.

### Lavoratrici salvaguardate ed escluse dalle nuove norme

La legge n. 214/2011 e leggi seguenti hanno stabilito che conservano i previgenti requisiti anagrafici e contributivi e il regime delle decorrenze, nel limite massimo numerico di circa 130.000 unità, le lavoratrici e i lavoratori:

**TAB. 5 - PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI (dipendenti, autonome e parasubordinate)**

Periodo	Anzianità contributiva con aumento speranza di vita (anni e mesi)
2012	41 e 1
2013	41 e 5
2014-2015	41 e 6

- in mobilità ordinaria e lunga, in base a determinati accordi;
- titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni);
- autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011, in base a determinate condizioni;
- statali in esonero alla data del 4 dicembre 2011 ovvero con provvedimento di esonero emesso prima di tale data;
- in congedo per assistenza figli con disabilità grave alla data del 31.10.2011, che maturino i 40 anni di contribuzione entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo;
- con rapporto di lavoro risolto entro il 31.12.2011 in ragione di accordi (individuali o collettivi) di incentivo all'esodo.

Il monitoraggio delle domande di pensionamento delle lavoratrici e dei lavoratori che vorranno avvalersi della deroga sarà effettuato dall'Inps in base alla data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero.

Le norme legislative e regolamentari sulle lavoratrici salvaguardate sono numerose; le interessate possono rivolgersi all'ufficio Inca più vicino al loro domicilio per tutti i chiarimenti.

### **Prime soluzioni per le lavoratrici che hanno contributi versati in diverse Casse pensionistiche**

Le lavoratrici che hanno cessato di lavorare entro il 30 luglio 2010 e che erano dipendenti pubbliche con iscrizione ad uno degli ex Istituti di previdenza: Cassa pensioni dipendenti enti locali, Cassa pensioni sanitari, Cassa pensioni insegnanti, Cassa pensioni

ufficiali giudiziari, dal 1 gennaio 2013 hanno la possibilità di trasferire all'Inps, gratuitamente, la posizione assicurativa che hanno presso gli enti citati. Tale facoltà era stata abolita, nel luglio del 2010, impedendo a migliaia di lavoratrici, con contributi accreditati dapprima presso la gestione ex Inpdap e poi, in ordine temporale, presso l'Inps, di ricongiungere gratuitamente la contribuzione nel regime generale. Per attivare il trasferimento o la ricongiunzione gratuita occorre che al momento della cessazione dal servizio, che comportava l'iscrizione all'ex Inpdap, la lavoratrice non

avesse maturato il diritto a pensione. Il trasferimento gratuito può essere annullato nel caso in cui la lavoratrice si reimpieghi presso un'amministrazione pubblica. Le lavoratrici che hanno contributi accreditati dapprima presso l'Inps e poi, in ordine temporale, presso la Gestione ex Inpdap, possono cumulare gratuitamente, mantenendo il calcolo retributivo sulle quote di pensione maturate al 1992, al 1995 o al 2011, se complessivamente hanno più di 18 anni di contributi al 31/12/1995. Tale possibilità tuttavia è sottoposta a determinati vincoli ed è riservata a:

- la lavoratrice che non ha maturato un diritto autonomo a pensione di vecchiaia in nessuna delle gestioni coinvolte;
- la lavoratrice che cumula ai fini della pensione di vecchiaia e di inabilità;
- per la pensione ai superstiti.

Nel caso in cui le età anagrafiche e i requisiti contributivi delle gestioni coinvolte siano diversi, la lavoratrice interessata dovrà perfezionare i requisiti più elevati. La stessa lavoratrice per ottenere il cumulo non deve essere già titolare di un trattamento pensionistico. Per il calcolo della pensione, ogni gestione pensionistica calcolerà l'importo seguendo le proprie regole, ma per determinare il sistema di calcolo da applicare (retributivo, misto o contributivo) si terrà conto dell'anzianità contributiva complessiva maturata in tutte le gestioni.

Le lavoratrici che svolgono lavori particolarmente usuranti possono avere il riconoscimento di alcuni benefici. Per ottenere una consulenza personalizzata, qualificata e gratuita rivolgetevi all'ufficio Inca più vicino al tuo domicilio.

